

REGOLAMENTO (CEE) N. 2639/93 DELLA COMMISSIONE

del 27 settembre 1993

relativo alla vendita, mediante la procedura prevista dal regolamento (CEE) n. 2539/84, di carni bovine detenute da taluni organismi d'intervento e destinate alla trasformazione nella Comunità e recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 2226/93

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 125/93⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2539/84 della Commissione, del 5 settembre 1984, recante modalità particolari per determinare vendite di carni bovine congelate detenute dagli organismi d'intervento⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1759/93⁽⁴⁾, ha previsto la possibilità della vendita in due fasi successive di carni bovine provenienti dalle scorte d'intervento;

considerando che certi organismi d'intervento dispongono di considerevoli scorte di carni d'intervento; che occorre evitare, a motivo dei costi elevati, un'estensione del periodo di magazzino; che, nell'attuale situazione del mercato, esiste la possibilità di vendere le carni all'industria di trasformazione comunitaria;

considerando che tale vendita deve essere effettuata in conformità dei regolamenti (CEE) n. 2539/84 e (CEE) n. 3002/92 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1938/93⁽⁶⁾, e del regolamento (CEE) n. 2182/77 della Commissione⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1759/93, prevedendo inoltre talune deroghe a motivo, in particolare, della destinazione dei prodotti in causa;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2226/93 della Commissione⁽⁸⁾ dovrebbe essere abrogato;

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

(2) GU n. L 18 del 27. 1. 1993, pag. 1.

(3) GU n. L 238 del 6. 9. 1984, pag. 13.

(4) GU n. L 161 del 2. 7. 1993, pag. 59.

(5) GU n. L 301 del 17. 10. 1992, pag. 17.

(6) GU n. L 176 del 20. 7. 1993, pag. 12.

(7) GU n. L 251 dell'1. 10. 1977, pag. 60.

(8) GU n. L 198 del 7. 8. 1993, pag. 16.

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Sono messi in vendita i seguenti quantitativi di carni bovine, destinate alla trasformazione nella Comunità:

a) quarti posteriori non disossati:

- circa 340 t di carni non disossate, detenute dall'organismo d'intervento danese ed acquistate anteriormente al 1° gennaio 1992,
- circa 2 000 t di carni non disossate, detenute dall'organismo d'intervento italiano ed acquistate anteriormente al 1° marzo 1992,
- circa 300 t di carni non disossate, detenute dall'organismo d'intervento irlandese ed acquistate anteriormente al 1° gennaio 1992, (95 t immagazzinate nei Paesi Bassi),
- circa 1 000 t di carni non disossate, detenute dall'organismo d'intervento francese ed acquistate anteriormente al 1° febbraio 1992,
- circa 1 500 t di carni non disossate, detenute dall'organismo d'intervento tedesco ed acquistate anteriormente al 1° settembre 1992;

b) quarti anteriori non disossati:

- circa 2 000 t di carni non disossate, detenute dall'organismo d'intervento spagnolo ed acquistate anteriormente al 1° ottobre 1992,
- circa 2 000 t di carni non disossate, detenute dall'organismo d'intervento francese ed acquistate anteriormente al 1° settembre 1992,
- circa 500 t di carni non disossate, detenute dall'organismo d'intervento irlandese ed acquistate anteriormente al 1° gennaio 1992,
- circa 20 t di carni non disossate, detenute dall'organismo d'intervento danese ed acquistate anteriormente al 1° gennaio 1992;

c) carni disossate:

- circa 2 600 t di carni disossate, detenute dall'organismo d'intervento francese ed acquistate anteriormente al 1° agosto 1993,